



COMUNE DI CAMPOMORONE

Provincia di Genova

**REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI, SOVVENZIONI
ED AUSILI FINANZIARI E PER L'ATTRIBUZIONE DI VANTAGGI
ECONOMICI
AI SENSI DELL'ART.12 DELLA L.241/90**

**REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI, SOVVENZIONI
ED AUSILI FINANZIARI E PER L'ATTRIBUZIONE DI VANTAGGI
ECONOMICI
AI SENSI DELL'ART.12 DELLA L.241/90**

INDICE

**TITOLO I
DISCIPLINA GENERALE**

**CAPO I
FINALITA'**

[articolo 1](#) Oggetto

[Articolo 2](#) Finalità generali

**Capo II
SOGGETTI DESTINATARI**

[Articolo 3](#) Interventi ordinari

[Articolo 4](#) Interventi straordinari

[Articolo 5](#) Natura dei contributi

**Capo III
PROCEDURE PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI E SUSSIDI A PERSONE, ENTI,
ASSOCIAZIONI E COMITATI**

[Articolo 6](#) Termini per la presentazione delle richieste

[Articolo 7](#) Istanze di concessione

[Articolo 8](#) Procedimento amministrativo

[Articolo 9](#) I provvedimenti di assegnazione e di diniego

**Capo IV
CONDIZIONI GENERALI DI CONCESSIONE**

[Art.10](#) Condizioni che regolano gli interventi del Comune

[Articolo 11](#) Pubblicizzazione degli interventi del Comune – Patrocinio

**TITOLO II
FINALITA' ED ATTUAZIONE
DEGLI INTERVENTI DEL COMUNE**

**Capo I
ATTIVITA' PER LA PROMOZIONE DELLA CULTURA E DELL'ISTRUZIONE**

[Articolo 12](#) Attività culturali

**Capo II
PROMOZIONE DELLA PRATICA DELLO SPORT
E DI ATTIVITA' RICREATIVE DEL TEMPO LIBERO**

[Articolo 13](#) Finalità d'intervento

**Capo II
SVILUPPO DELL'ECONOMIA
E DELL'OCCUPAZIONE**

[Articolo 14](#) Interventi per la valorizzazione delle attività economiche

**Capo III
TUTELA DELL'AMBIENTE E DEL PAESAGGIO**

[Articolo 15](#) Interventi per la tutela dei valori ambientali

**Capo IV
VALORIZZAZIONE E CONSERVAZIONE
DEI BENI ARTISTICI E STORICI**

[Articolo 16](#) Interventi del Comune

**Capo V
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI**

[Articolo 17](#) Albo dei beneficiari di provvidenze di natura economica

[Allegati](#)

- Allegato A) Persona fisica
- Allegato B) enti associazioni comitati
- Allegato C) Manifestazioni

TITOLO I
DISCIPLINA GENERALE
Capo I
FINALITA'

Art.1
Oggetto

La concessione di contributi, sovvenzioni, sussidi, ausili finanziari e benefici economici di qualunque natura a persone fisiche, enti ed associazioni pubbliche e private viene effettuata dal Comune, nell'esercizio della sua autonomia, secondo le modalità, le procedure ed i criteri stabiliti dallo Statuto Comunale e dal presente regolamento, per dare attuazione all'art.12 della legge 7 agosto 1990, n.241, assicurando equità e trasparenza all'azione amministrativa e realizzando il miglior impiego delle risorse destinate al conseguimento di utilità sociali per la comunità amministrata ed a promuoverne lo sviluppo.

Art.2
Finalità generali

1. Il Comune può intervenire con la concessione di contributi, sovvenzioni, sussidi, ausili finanziari e benefici economici a persone fisiche, Enti ed Associazioni Pubbliche e private, nei limiti delle risorse previste in bilancio, per le seguenti finalità, elencate in ordine alfabetico:

- a) istruzione e cultura;
- b) promozione della pratica dello sport e di attività ricreative del tempo libero
- c) sviluppo dell'economia e dell'occupazione ;
- d) tutela dell'ambiente e del paesaggio ;
- e) valorizzazione e conservazione dei beni artistici e storici ;

2. La definizione delle finalità di cui al precedente comma non preclude al Comune la possibilità di interventi di carattere straordinario, quando gli stessi sono motivati da fatti ed esigenze di particolare interesse per la comunità o che costituiscono, da parte della stessa, testimonianza di solidarietà verso popolazioni colpite da gravi eventi e calamità.

3. La concessione di contributi e sovvenzioni di carattere socio - assistenziale non rientra nell'oggetto della presente disciplina ed è regolata da apposito regolamento;

Capo II SOGGETTI DESTINATARI

Art. 3 Interventi ordinari

La concessione di contributi, sovvenzioni, sussidi e benefici economici viene disposta per:

- a) persone residenti o temporaneamente presenti nel Comune, sussistendo le motivazioni per il conseguimento delle finalità previste dal presente regolamento;
- b) Enti pubblici , per le attività che gli stessi effettuano a beneficio della popolazione del Comune;
- c) Enti privati, associazioni, fondazioni, ONLUS ed altre istituzioni dotate di personalità giuridica, che perseguono finalità comprese fra quelle di cui all'art.2 ed effettuano, in via continuativa o ricorrente iniziative a beneficio della popolazione del Comune o per la promozione del suo sviluppo e dei beni e valori che della stessa costituiscono patrimonio;
- d) associazioni non riconosciute e comitati, che effettuano iniziative e svolgono attività, incluse fra quelle di cui all'Art.2 , a vantaggio della popolazione del Comune. La costituzione dell'associazione o del comitato deve risultare da un atto approvato dai soci o dai partecipanti di data anteriore di almeno due mesi rispetto alla richiesta di contributo.
- e) cooperative sociali regolarmente iscritte all'Albo regionale come previsto dalla L.381/91

Art. 4 Interventi straordinari

1. Nei casi particolari previsti dal secondo comma dell'art.2, l'attribuzione a carattere straordinario di contributi economici può essere effettuata ad Enti pubblici e privati, associazioni e comitati, per sostenere specifiche iniziative di aiuto e solidarietà verso comunità italiane colpite da calamità o altri eventi eccezionali, oppure per concorrere ad iniziative d'interesse generale rispetto alle quali la partecipazione del Comune esprime i valori civili, morali, culturali e sociali della comunità dallo stesso rappresentata. Per i comitati istituiti appositamente per sostenere le iniziative di cui al presente comma non è richiesto che la costituzione sia avvenuta almeno sei mesi prima, come stabilito dall'Art. 3 lett. d)

Art. 5 Natura dei contributi

1. I contributi, benefici, ausili, concessi dal Comune possono essere in denaro ovvero essere erogati sotto forma di concessione gratuita o agevolata di locali, beni, impianti o servizi.
2. Anche per gli ausili non erogati in denaro rimangono ferme le procedure, i requisiti, i termini e le condizioni stabiliti dal presente regolamento.

Capo III
**PROCEDURE PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI E SUSSIDI A PERSONE, ENTI,
ASSOCIAZIONI E COMITATI**

Art. 6

Termini per la presentazione delle richieste

1. I soggetti di cui all'art. 3 che intendono presentare domanda di contributo debbono, di regola, presentare domanda all'Ufficio Protocollo del Comune entro il 30 ottobre dell'anno precedente lo svolgimento dell'attività programmata.

2. Il Responsabile del Servizio interessato, entro il successivo 30 novembre, conclude l'istruttoria delle stanze pervenute e trasmette il piano di riparto alla Giunta Comunale la quale dispone l'inserimento delle risorse necessarie nel PEG. 3.

Le domande di contributo straordinario, invece, debbono essere presentate all'Ufficio Protocollo del Comune almeno quindici giorni prima della data di realizzazione dell'iniziativa per la quale si richiede il contributo.

Art. 7

Istanze di concessione

1. Per gli Enti pubblici e privati e le associazioni che richiedono la concessione di un contributo finanziario per la loro attività ordinaria annuale, l'istanza di concessione deve essere corredata, solo per il primo anno, da copia dello statuto o dell'atto costitutivo, nonché del bilancio di previsione e del programma di attività. Per le richieste relative agli anni successivi, oltre al bilancio preventivo ed al programma per il nuovo anno, dovrà essere presentato il rendiconto della gestione precedente, nella quale è stato utilizzato il concorso finanziario del Comune.

2. Per gli Enti pubblici e privati, le associazioni ed i comitati che richiedono la concessione di contributi per effettuare singole manifestazioni, iniziative, progetti di interesse diretto o comunque pertinente la comunità locale, l'istanza di concessione deve essere corredata del programma dettagliato della manifestazione o iniziativa, della precisazione dell'epoca e del luogo in cui sarà effettuata e del preventivo finanziario dal quale risultino le spese da sostenere e le entrate con le quali si intende fronteggiarle.

3. Le istanze possono essere redatte secondo i moduli fac-simile allegati al presente regolamento, distinti in base alla finalità dell'intervento.

Art.8

Procedimento amministrativo

1. Le istanze pervenute sono trasmesse immediatamente dall'ufficio protocollo al servizio competente della predisposizione degli atti per i provvedimenti finali di cui al successivo terzo comma.

2. Il responsabile del servizio provvede ad assegnare a sé o ad altro dipendente addetto all'unità la responsabilità dell'istruttoria e di ogni altro adempimento inerente il procedimento, osservando i termini stabiliti.

3. L'unità organizzativa competente ed il nominativo del responsabile del procedimento sono comunicati al soggetto richiedente ed agli altri che, a giudizio del predetto responsabile, sono allo

stesso interessati. La comunicazione comprende anche l'indirizzo dell'ufficio, la sua ubicazione nell'ambito della sede dove è situato, il telefono e l'eventuale telefax. Il responsabile del procedimento esercita le funzioni allo stesso attribuite dall'Art.6 della legge 7 agosto 1990, n.241.

Art.9

I provvedimenti di assegnazione e di diniego

1. Entro il termine stabilito dal precedente articolo 8, il responsabile del servizio interessato conclude l'istruttoria delle istanze, per la verifica della conformità a quanto prescritto con il presente regolamento, redige un piano di riparto e lo trasmette alla Giunta Comunale.
2. La Giunta Comunale, tenuto conto degli obiettivi programmatici stabiliti dal Consiglio e dalle risultanze dell'istruttoria, approva il piano di riparto per l'anno in corso e lo inserisce nel PEG del relativo esercizio finanziario.
3. Il responsabile del Servizio interessato predispone le determinazioni per l'attribuzione dei benefici economici, tenuto conto degli obiettivi programmatici stabiliti dalla Giunta esprimendo parere di conformità alle norme stabilite dal presente regolamento e richiede al Servizio Finanziario il visto di regolarità contabile e la registrazione dell'impegno di spesa.
4. Per eventuali interventi straordinari, non previsti nel piano di riparto e non inseriti nel PEG, la Giunta Comunale individuate le risorse finanziarie affida il necessario budget di spesa al competente Responsabile del Servizio che provvede all'istruttoria ed all'erogazione del contributi.

Capo IV
CONDIZIONI GENERALI DI CONCESSIONE

Art.10
Condizioni che regolano gli interventi del Comune

1. Il Comune rimane estraneo a qualsiasi rapporto od obbligazione che si costituisca fra persone, enti pubblici o privati, associazioni, fondazioni o comitati nei confronti di soggetti terzi per forniture di beni e prestazioni di servizi, collaborazioni professionali e qualsiasi altra prestazione.
2. Il Comune non assume responsabilità alcuna in merito all'organizzazione ed allo svolgimento di manifestazioni, iniziative e progetti ai quali ha accordato contributi finanziari,così come non assume responsabilità relative alla gestione degli enti pubblici, enti, privati ed associazioni che ricevono dal Comune contributi annuali, anche nell'ipotesi che degli organi amministrativi del soggetto beneficiario facciano parte rappresentanti dallo stesso nominati. Nessun rapporto od obbligazione di terzi potrà esser fatto valere nei confronti del Comune il quale, verificandosi situazioni irregolari o che comunque necessitino di chiarimenti, può sospendere l'erogazione delle quote di contributi non corrisposte e, a seguito dell'esito degli accertamenti, deliberarne la revoca.
3. La concessione dell'intervento è vincolata all'impegno del soggetto beneficiario di utilizzarlo esclusivamente per le finalità per le quali è stato accordato.

Art.11
Publicizzazione degli interventi del Comune – Patrocinio

1. Gli enti pubblici e privati e le associazioni che ricevono contributi annuali per l'espletamento della loro attività sono tenuti a far risultare dagli atti attraverso i quali le realizzano o le manifestano all'esterno, che esse vengono realizzate con il concorso del Comune.
2. Gli enti pubblici e privati, le associazioni ed i comitati che ricevono contributi da parte del Comune per realizzare manifestazioni, iniziative e progetti sono tenuti a far risultare dagli atti e mezzi con i quali effettuano pubblici annunci e promozione delle iniziative suddette che le stesse vengono realizzate con il concorso del Comune.
3. Il patrocinio di manifestazioni, iniziative, progetti da parte del Comune deve essere richiesto dal soggetto organizzatore e concesso formalmente dal Sindaco.
4. La concessione del patrocinio non comporta benefici finanziari od agevolazioni a favore delle manifestazioni per le quali viene accordato; tali interventi devono essere eventualmente richiesti con le modalità stabilite dal presente regolamento.
5. Il patrocinio concesso dal Comune deve essere reso pubblicamente noto dal soggetto che l'ha ottenuto, attraverso i mezzi con i quali provvede alla promozione dell'iniziativa, e non comporta per il Comune l'assunzione di alcuna responsabilità di qualsiasi genere in relazione all'iniziativa patrocinata.

**TITOLO II
FINALITA' ED ATTUAZIONE
DEGLI INTERVENTI DEL COMUNE**

**Capo I
ATTIVITA' PER LA PROMOZIONE DELLA CULTURA E DELL'ISTRUZIONE**

**Art.12
Attività culturali**

1. Gli interventi del Comune per promuovere e sostenere le attività culturali sono in particolare destinati a persone, ad enti pubblici e privati, istituzioni e fondazioni, associazioni e comitati che:
- a) effettuano servizi ed iniziative culturali destinate alla popolazione del Comune di Campomorone;
 - b) organizzano nel Comune premi letterari, convegni, seminari di studi, mostre, esposizioni, rassegne ed altre manifestazioni aventi finalità culturali, artistiche, scientifiche e sociali che hanno rilevante interesse per la comunità e concorrono in misura notevole alla sua valorizzazione.
 - c) effettuano attività rivolte a promuovere la conoscenza e la valorizzazione delle bellezze naturali e monumentali, delle biblioteche, pinacoteche, musei ed altri beni ed opere che costituiscono patrimonio della comunità;
 - d) organizzano e sostengono l'effettuazione nel Comune di attività teatrali, musicali, di cinema d'essai ed altre manifestazioni di particolare pregio culturale ed artistico;
 - e) organizzano attività che, attraverso manifestazioni, rievocazioni storiche, esibizioni, gruppi folcloristici conservano e valorizzano antiche tradizioni storiche e culturali locali;
 - f) promuovono l'organizzazione di feste religiose tradizionali in occasione della ricorrenza del Santo Patrono o di altre manifestazioni religiose comprese nelle tradizioni locali;

**Capo II
PROMOZIONE DELLA PRATICA DELLO SPORT
E DI ATTIVITA' RICREATIVE DEL TEMPO LIBERO**

**Art.13
Finalità d'intervento**

1. Gli interventi del Comune per la promozione, il sostegno e lo sviluppo delle attività sportive sono finalizzati alla pratica dello sport non agonistico, per la formazione educativa e sportiva dei giovani, secondo quanto previsto dall'art.60, lett.), del D.P.R. 24 luglio 1977, n.616.
2. Il Comune interviene inoltre a sostegno d'associazioni, gruppi ed altri organismi aventi natura associativa che curano la pratica da parte di persone residenti nel Comune, d'attività sportive amatoriali e d'attività fisico-motorie praticate dai giovani, dalle famiglie e, in particolare, dagli anziani.
3. Il Comune dispone interventi a sostegno delle iniziative promosse dalle associazioni, comitati o gruppi liberamente costituiti per l'effettuazione d'attività ricreative del tempo libero.

4. Alle società ed associazioni che curano esclusivamente la pratica dello sport dilettantistico o professionistico possono essere concesse, quando ricorrono particolari motivazioni relative al prestigio ed all'immagine della comunità, agevolazioni per l'uso d'impianti e strutture di proprietà comunale con esclusione, in ogni caso, di sovvenzioni e finanziamenti sotto qualsiasi denominazione, a carico del bilancio comunale.
5. Il Comune può concedere contributi una-tantum alle società ed associazioni di cui ai commi 1 e 2 per l'organizzazione di manifestazioni di particolare rilevanza che possono concorrere alla promozione della pratica ed al prestigio della comunità.
6. Gli interventi di cui ai commi precedenti sono disposti con l'osservanza delle procedure, modalità e condizioni stabilite dal presente regolamento.

Capo II
SVILUPPO DELL'ECONOMIA
E DELL'OCCUPAZIONE

Art.14

**Interventi per la valorizzazione
delle attività economiche**

1. Le funzioni del Comune per promuovere e sostenere la valorizzazione dei settori economici di maggior rilevanza o tradizione, con il fine di incrementare l'occupazione, sono esercitate mediante interventi rivolti in particolare:
 - a) al concorso per l'organizzazione di fiere, mostre, esposizioni, rassegne e simili manifestazioni, sia che si tengano sul territorio del Comune, sia al di fuori di esso, quando accolgano una significativa partecipazione delle attività produttive esercitate nel Comune;
 - b) al concorso per l'effettuazione di iniziative collettive di promozione e pubblicazione dei prodotti locali, quando l'adesione alle stesse sia aperta a tutte le aziende operanti nel settore aventi sede nel Comune e la partecipazione effettiva rappresenti adeguatamente il settore produttivo interessato;
 - c) al concorso per manifestazioni ed iniziative qualificanti per l'immagine delle comunità e del suo patrimonio ambientale, artistico e storico, delle produzioni tipiche e locali, che abbiano per fine di incrementare i flussi turistici verso il territorio comunale;
 - d) a contributi a favore di associazioni e di comitati volontariamente costituitisi per valorizzare zone ed attività particolari esistenti nel territorio comunale.
2. Il concorso del Comune per la realizzazione delle iniziative ed attività di cui alle lett.a) b) e c) del precedente comma può comprendere anche la concessione temporanea di locali, spazi, impianti ed attrezzature di proprietà comunale. La concessione è sempre subordinata alla preventiva certificazione dell'agibilità dei locali da parte della competente commissione e non comprende l'assunzione, a carico del Comune, di oneri per i consumi, l'adeguamento ed il potenziamento degli impianti idrici, elettrici, telefonici e termici. Non fanno inoltre carico al Comune spese per opere e lavori di manutenzione, adattamento e temporanea modifica dei locali, che devono essere preventivamente autorizzati e, se eseguiti, comportano il ripristino a cura e spese del concessionario entro la data fissata per la riconsegna. Il Comune non assume alcuna responsabilità verso terzi per l'uso che viene fatto dei locali per l'organizzazione delle manifestazioni. Nell'atto di concessione sono indicate le date di inizio e termine dell'uso della struttura ed espressamente riportate tutte le condizioni previste dal presente comma in mancanza delle quali la concessione non è valida.
3. La concessione di contributi una-tantum per le finalità di cui alle lett. a), b), c), d) del precedente primo comma avviene con l'osservanza delle modalità di cui agli art.12 e 13 del presente regolamento.

Capo III
TUTELA DELL'AMBIENTE E DEL PAESAGGIO
Art.15
Interventi per la tutela dei valori ambientali

1. Gli interventi del Comune per le iniziative ed attività per la tutela dell'ambiente e del paesaggio sono finalizzati:

- a) Al sostegno dell'attività d'istituzioni, fondazioni, associazioni, comitati o gruppi di volontari che operano in modo continuativo per la protezione, difesa e valorizzazione dei beni naturali e del paesaggio, nell'ambito dell'organizzazione comunale della protezione civile;
- b) A concorrere agli oneri per dotare le associazioni ed i gruppi di cui alla lett.a) d'attrezzature, mezzi di trasporto, sistemi di comunicazione ed allarme per la protezione dell'ambiente e delle popolazioni da calamità naturali, incendi ed altri eventi dannosi;
- c) A concorrere alle opere promosse e realizzate dalle organizzazioni di cui alla lett.a), per la bonifica, il rimboschimento, la delimitazione e recinzione delle aree di particolare pregio ambientale, danneggiate od esposte a danneggiamenti;
- d) A concorrere agli interventi per riparare danni causati da eventi naturali o da azioni umane, che hanno arrecato nocimento ad ambiti di particolare valore paesaggistico, vedute e quadri naturali d'insieme soggetti alla protezione di legge;
- e) a sostenere iniziative e manifestazioni per promuovere nei cittadini il rispetto e la difesa dei valori naturali ed ambientali;
- f) a contribuire alla spesa occorrente per l'allestimento di mostre, esposizioni, documentazioni che hanno per fine la valorizzazione dei beni ambientali, la rappresentazione dei pericoli che minacciano la loro conservazione, le azioni, iniziative e comportamenti utili per la loro protezione;
- g) a promuovere e concorrere agli oneri per un'azione di educazione scolastica per la formazione nei giovani della consapevolezza dell'importanza della protezione dei valori ambientali e dell'habitat naturale.

2. Gli interventi di cui al presente articolo sono attivati su richiesta o proposta dei soggetti interessati od anche direttamente dal Comune, affidandone la realizzazione alle associazioni, istituzioni, fondazioni e comitati di cui alla lett. a) del primo comma, con la direzione del competente servizio comunale. Il programma degli interventi è predisposto dal servizio competente d'intesa con i soggetti sopra indicati ed approvato dalla Giunta comunale con le modalità stabilite dal presente regolamento, entro i limiti dei fondi previsti nel piano esecutivo di gestione per queste finalità.

Capo IV
VALORIZZAZIONE E CONSERVAZIONE
DEI BENI ARTISTICI E STORICI

Art.16
Interventi del Comune

1. Il Comune utilizza prioritariamente le risorse a tal fine previste nel piano esecutivo di gestione per la conservazione e l'incremento dei beni artistici, monumentali e storici di sua proprietà. Nel bilancio annuale sono inoltre previste, in misura adeguata al fabbisogno, le risorse necessarie per la conservazione, l'arricchimento, la visita e la consultazione pubblica - con le modalità e limiti stabiliti dai rispettivi regolamenti - degli archivi e della biblioteca comunale. I beni di cui al presente comma fanno parte del demanio o del patrimonio indisponibili della comunità e sono inalienabili.

2. Il Comune può intervenire con contributi ed altri ausili economici alle iniziative promosse, d'intesa con l'amministrazione, da enti, fondazioni, istituzioni, associazioni e comitati per:

a) il recupero ed il restauro di beni artistici, monumentali, e storici ed il riordino e la catalogazione di archivi storici, biblioteche, musei, pinacoteche esistenti nel territorio comunale, di proprietà di enti od istituzioni che si impegnano irrevocabilmente a consentire il pubblico accesso e godimento delle opere e delle istituzioni culturali predette e, in caso di alienazione, ad assicurare il diritto di prelazione al Comune;

b) la promozione ed il sostegno di iniziative che hanno per fine di far conoscere il patrimonio artistico, monumentale, storico e museale della comunità, per illustrare il valore e diffonderne la conoscenza;

3. La concessione dei contributi viene effettuata, nei limiti consentiti dalle disponibilità di bilancio che residuano dagli interventi prioritari previsti dal primo comma, con l'osservanza delle modalità stabilite dal presente regolamento.

Capo V

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art.17

Albo dei beneficiari di provvidenze di natura economica

1. Il Comune, adempiendo a quanto prescritto dal DPR n. 118/2000, provvede alla tenuta dell'albo dei soggetti, comprese le persone fisiche, a cui siano stati erogati in ogni esercizio finanziario contributi, sovvenzioni, crediti, sussidi e benefici di natura economica a carico del proprio bilancio.

2. Per ciascun soggetto, nell'albo sono indicati i seguenti dati:

a) se trattasi di persona fisica: cognome, nome e anno di nascita;

se trattasi di persona giuridica: denominazione o ragione sociale, natura giuridica dell'ente o forma associativa o societaria;

b) importo o valore economico dell'intervento totale erogato nell'anno;

c) disposizione di legge in base alla quale hanno avuto luogo le erogazioni (o in mancanza la norma regolamentare).

Nella redazione dell'Albo ed in particolare nella indicazione delle finalità della concessione viene tenuto conto dei divieti e delle limitazioni stabilite dal decreto legislativo 193/2006, e dai provvedimenti d'attuazione della stessa, per la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento di dati personali.

3. Il Comune assicura la consultazione dell'albo da parte di tutti i cittadini, nelle forme di cui all'art.10 del D.Lgs 267/2000 con la massima facilità di accesso. Rende nota la pubblicazione dell'albo mediante affissione all'Albo Pretorio comunale.

[INDICE](#)

**REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI, SOVVENZIONI
ED AUSILI FINANZIARI E PER L'ATTRIBUZIONE DI VANTAGGI
ECONOMICI
AI SENSI DELL'ART.12 DELLA L.241/90**

ALLEGATI

Allegato A) Persona fisica



COMUNE DI CAMPOMORONE

Provincia di Genova

Il sottoscritto nato a _____ il _____ e residente a _____ in

_____ CAP _____¹ -

CHIEDE

La concessione di un contributo di € _____

A tal fine attesta, chiarisce e spiega quanto segue:

1. il contributo è richiesto per la seguente ragione _____

²

2. La spesa prevista _____

³

Allego alla presente:

1) autocertificazione relativa al reddito del nucleo familiare

2) Documentazione relativa alla spesa

Data

Firma

¹ Se il contributo è richiesto per altra persona fisica : occorre indicare il grado di parentela o rapporto di coniugio

² Indicare dettagliatamente i motivi per i quali è richiesto il contributo

³ Indicare dettagliatamente le spese

Allegato B) ENTI ASSOCIAZIONI COMITATI



COMUNE DI CAMPOMORONE

Provincia di Genova

Il sottoscritto nato a _____ il _____ e residente a _____ in
_____ CAP _____ nella sua qualità di legale rappresentante di
_____ con sede a _____ in _____
_____ CAP _____ PARTITA IVA _____

CHIEDE

La concessione di un contributo di € _____ a sostegno della seguente attività

_____ ¹

A tal fine

attesta, chiarisce e spiega quanto segue:

_____ non ha finalità di lucro

_____ non fa parte dell'articolazione organizzativa di alcun partito politico

¹ spiegare in modo dettagliata l'attività svolta ed il programma delle attività che si vorrebbero svolgere

_____ si impegna a utilizzare il contributo, eventualmente concesso, a favore della seguente² attività _____

Allego alla presente (articolo 7 del regolamento):

Solo per il primo anno di concessione

1. copia dello statuto o dell'atto costitutivo,
2. bilancio di previsione
3. programma di attività.

per anni successivi

1. bilancio di previsione
2. programma per il nuovo anno,
3. rendiconto della gestione precedente, nella quale è stato utilizzato il concorso finanziario del Comune

Data

Firma

² allegare eventualmente dettagliata relazione

Allegato C) Manifestazioni



COMUNE DI CAMPOMORONE

Provincia di Genova

Il sottoscritto nato a _____ il _____ e residente a _____ in
_____ CAP _____ nella sua qualità di legale rappresentante di
_____ con sede a _____ in _____
_____ CAP _____ PARTITA IVA _____

CHIEDE

La concessione di un contributo di € _____ per lo svolgimento nel comune di Campomorone
della manifestazione denominata _____ che si interebbe
svolgere presso il Comune di Campomorone in via _____ dal _____ al
_____ secondo il piano dettagliato che si allega alla presente domanda

A tal fine

attesta, chiarisce e spiega quanto segue:

_____ non ha finalità di lucro

_____ non fa parte dell' articolazione organizzativa di alcun partito politico

_____ si impegna a utilizzare il contributo, eventualmente concesso, a favore della
seguinte attività _____

_____ nell'anno _____ ha conseguito un contributo dal Comune di
Campomorone e l'ha utilizzato nei modi e nelle forme indicate dagli allegati rendiconto e relazione

_____ attesta la conformità degli impianti e delle attrezzature alle vigenti disposizioni di legge

Allego alla presente Solo per il primo anno di concessione

1. Programma dettagliata della manifestazione;
2. Preventivo di spesa analitico
3. certificazioni di conformità richiesta in considerazione della natura della manifestazione;
4. Polizza d'assicurazione necessarie alla copertura dei rischi legati all'evento

Data

Firma